

Curriculum Vitae

Dati anagrafici: Stefano Mantovani, nato a Modena il 19/11/1964, [REDACTED], c.f. MNTSFN64S19F257S.

Studi: diploma di Geometra presso l'Istituto Tecnico per Geometri Guarino Guarini conseguito nell'anno 1983 con il punteggio di 48/60.
Patente di guida cat. A e B.

Esperienze professionali: assunto il 1° gennaio 1987 presso l'ex IACP di Modena ora ACER Modena, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tuttora in essere.

Ruolo: attualmente in organico al Settore Gestionale – ufficio Patrimonio come funzionario in qualifica A1 contratto Federcasa.

Competenze:


conoscenza della lingua Inglese a livello scolastico;
utilizzo dei programmi informatici: Word – Excel – Autocad;
utilizzo dei programmi Ministeriali: Docfa – Pregeo – Voltura – Nota;
utilizzo della rete Internet;
utilizzo del software Abitare per la gestione del patrimonio immobiliare.

Attività espletate

gestione degli aspetti patrimoniali di edilizia residenziale sociale di proprietà dell'Azienda Casa Emilia Romagna e di edilizia residenziale pubblica in concessione dai Comuni;
gestione dell'archivio cartaceo degli immobili gestiti da ACER Modena;
redazione di Concessioni Edilizie;
gestione delle procedure di Qualità relative all'ufficio Patrimonio.
commissario di gara nell'ambito di interventi di edilizia residenziale pubblica appalti:
a) Mirandola – PEEP Colombo via Colombo n. 33 – nuova costruzione per n. 12 alloggi;
b) Mirandola – via Ippolito Nievo n. 1 – demolizione e ricostruzione di edificio per n. 19 alloggi;
c) Vignola – area ex ENEL via Per Sassuolo n. 264 – nuova costruzione per n. 12 alloggi;
d) Modena – manutenzione straordinaria via Nazionale Per Carpi n. 20/1-2-3-4 per complessivi n. 32 alloggi;
e) Accordo Quadro per la manutenzione e il pronto intervento degli immobili in gestione ad ACER Modena – quadriennio 2016 / 2019;
f) San Possidonio – via Federzoni n. 16 – demolizione e ricostruzione di edificio per n. 16 alloggi.

Modena, 23 luglio 2018

Stefano Mantovani



GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA DI EDIFICIO RESIDENZIALE A DIECI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN COMUNE DI CAVEZZO, VIA I MAGGIO, 69.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

ACCETTAZIONE INCARICO COMMISSARI/PRESIDENTE

DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE E DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto MANTOVANI STEFANO nato a MODENA il 19/11/1964

nominato con nota in data 23.07.2018 a svolgere il ruolo di Commissario/Presidente di Commissione Giudicatrice per la gara di appalto in epigrafe, con la presente è ad accettare formalmente l'incarico medesimo; è inoltre a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, l'assenza a proprio carico delle cause di esclusione e/o incompatibilità stabilite dal Disciplinare di Gara e di seguito riportate:

CAUSE DI ESCLUSIONE:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui sopra operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Stefano Mantovani